

CAPO IV

STRUMENTI E PROCEDURE

Art. 14

(Autorizzazione)

1. I soggetti privati gestori di servizi educativi per la prima infanzia, che accolgono bambini di età inferiore a tre anni, necessitano di autorizzazione al funzionamento, indipendentemente dalla loro denominazione.

2. L'autorizzazione è concessa dal comune, sentito il parere del gruppo tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) sussistenza dei requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 10;
- b) dotazione di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
- c) applicazione al personale dei contratti collettivi nazionali di settore;
- d) dotarsi di personale sufficiente di cui al Titolo V e garantire una quota di orario per la formazione, la programmazione delle attività educative e l'incontro con i genitori;
- e) presentazione di una tabella dietetica approvata dalla ASP;
- f) copertura assicurativa del personale e dei bambini;
- g) prevedere la partecipazione dei genitori.

3. La Regione Calabria stabilisce con regolamento i criteri, le modalità e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento.